

Ai sigg Docenti
Ai sigg. Genitori
Agli Studenti
Alla DSGA
Al personale ATA

Al sito istituzionale
All'albo on line

Loro sedi

OGGETTO: Norme e disposizioni per il buon funzionamento del servizio (Integrazione al Regolamento di Istituto già approvata dal consiglio di Istituto nella seduta del 08/09/23)

Con la presente comunicazione si rammentano le norme e le modalità organizzative da rispettare al fine di rendere il servizio scolastico più ordinato e funzionale ed al fine di conseguire gli obiettivi di sicurezza, qualità, efficienza ed efficacia delle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari.

Inizio/termine delle lezioni

L'orario delle lezioni è indicato con apposite comunicazioni per tutti i plessi e succursali.

I genitori non sono autorizzati ad entrare nelle classi o a sostare lungo i corridoi. Potranno essere autorizzate eventuali deroghe dal Dirigente scolastico per casi adeguatamente motivati e documentati, da svolgersi nel rispetto di opportune procedure di sicurezza.

Gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario di inizio e termine delle lezioni, anche in considerazione del fatto che la riduzione del tempo scuola per frequenti ritardi o uscite anticipate potrebbe pregiudicare il regolare e proficuo andamento scolastico con esiti negativi nella valutazione.

In caso di ritardo eccezionale è possibile entrare in ritardo entro 10 minuti dall'inizio delle lezioni o all'inizio dell'ora successiva.

Eventuali richieste di ritardi o di uscite anticipate devono essere prodotte all'unità preposta per ogni sede (collaboratori e coadiutori del DS) che avranno cura di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni ricorrenti da attenzionare. Gli studenti possono lasciare l'Istituto anticipatamente solo in presenza di un genitore, o di un parente munito di apposita delega e di un documento di riconoscimento, se minore. Se maggiorenne si deroga alla presenza fisica del genitore, che viene sostituita con una comunicazione agli stessi.

In casi estremi di ritardi abitudinari, potrà essere richiesta la presenza dei genitori per poter procedere all'accettazione di ulteriori ritardi.

Ingresso/uscita degli studenti dagli edifici

I docenti accolgono gli studenti 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni. Per tutti gli studenti è consentita l'uscita autonoma al termine delle lezioni in considerazione della fascia di età degli studenti e delle autorizzazioni sottoscritte dai genitori all'atto dell'iscrizione o dell'inizio del primo anno.

L'uscita dalle classi deve avvenire in modo ordinato. Nelle fasi di afflusso e di deflusso i collaboratori scolastici svolgono attività di vigilanza lungo i corridoi, nell'atrio di ingresso e negli spazi esterni.

E' vietato l'ingresso di veicoli nei cortili degli edifici durante le operazioni di ingresso ed uscita degli studenti e per tutta la durata delle lezioni, fatta eccezione per i veicoli autorizzati per ragioni di servizio, per i disabili, per i mezzi di emergenza e di forze dell'ordine. I veicoli autorizzati non possono comunque transitare e/o effettuare manovre nei momenti di entrata ed uscita degli studenti.

Il personale scolastico avrà quindi cura di parcheggiare gli eventuali autoveicoli in zone appropriate e di accedere alle strutture dai cancelli pedonali. Si prega di non ostacolare i viali di ingresso con parcheggi fuori posto per consentire un ordinato afflusso e deflusso e per ragioni di emergenza.

Per le gradinate del lato Ingresso Lato Rendano, è vietato il parcheggio nello spazio antistante le gradinate stesse. Per il lato Lato Segreteria l'ingresso dei veicoli del personale nel cortile è consentito fino alle ore 08:10 o comunque fino al raggiungimento del numero di veicoli massimo ammissibile. Successivamente sarà cura dei collaboratori scolastici lasciare l'apertura nella sola modalità pedonale con parziale chiusura del cancello scorrevole o con il posizionamento di opportuni dissuasori. Si rammenta che in ogni caso è possibile parcheggiare solo negli spazi consentiti.

Servizio Bar

E' possibile per gli studenti usufruire del servizio Bar prima dell'ingresso in classe per la prima ora di lezione e durante gli intervalli.

Divieto di fumo

All'interno dell'Istituto e nei cortili esterni dell'Istituto vige l'assoluto divieto di fumo. Tale divieto è valido sia in presenza di studenti sia in loro assenza ed è riferito a tutte le persone presenti a vario titolo negli spazi sopraindicati. Tale norma è essenziale per la tutela della salute e rappresenta altresì un modo efficace per educare gli studenti ad uno stile di vita sano.

Abbigliamento

L'abbigliamento per tutti coloro che permangono all'interno dell'Istituto (personale, studenti, genitori, visitatori) deve essere consono ed ispirato alle buone norme di comportamento sociale.

Uso del telefonino

Non è consentito l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione. Gli studenti e le famiglie per eventuali comunicazioni urgenti possono ricorrere al telefono della scuola. Nel caso di utilizzo inappropriato, il docente ha facoltà di ricondurre lo studente all'osservanza delle regole ed in casi reiterati di procedere al ritiro del dispositivo temporaneamente e a procedere con le conseguenti sanzioni previste. Il docente avrà modo comunque di adottare tutte le misure educative in grado di

attenuare il fenomeno della dipendenza dell'uso dei dispositivi e delle app che risulta essere uno dei motivi di disagio dell'era attuale.

L'alunno può comunque custodire autonomamente il proprio telefonino non facendone però uso. Al fine di educare gli studenti ad un uso consapevole dei dispositivi elettronici, è possibile svolgere determinate lezioni utilizzando il telefonino come strumento di supporto alla didattica, come previsto dall'azione "Bring your own device" (BYOD) del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Ad ogni modo, la registrazione o la riproduzione di foto e video non autorizzati costituisce per gli studenti una grave infrazione disciplinare.

Consumo di cibi per feste ed eventi

Come indicato dal regolamento UE 2014/252, non è consentito portare a scuola cibi confezionati a casa per la condivisione in caso di ricorrenze ed eventi. Tale disposizione è estesa come principio generale a tutti i cibi in considerazione della difficoltà di gestione di tali spazi e momenti nell'economia organizzativa dell'intero Istituto.

Accesso agli uffici di segreteria

L'accesso agli uffici di segreteria è disciplinato da apposito orario. Sebbene tale orario debba essere generalmente rispettato, per casi in cui l'utenza sia impossibilitata o per i casi urgenti ne viene concesso l'accesso.

E' fatto divieto di accesso all'utenza nei locali interni di segreteria.

Accesso ai servizi per gli studenti

Gli studenti possono essere autorizzati dai docenti all'uscita dalla classe per i servizi igienici uno alla volta (due alla volta per le sole ragazze se richiesto dalle stesse). Gli studenti, una volta autorizzati, possono recarsi esclusivamente ai servizi igienici posizionati sul piano di appartenenza, senza intrattenersi o sostare lungo i corridoi o nei bagni stessi. Gli studenti devono rientrare in classe al massimo entro 5 minuti.

I collaboratori scolastici vigilano sul comportamento degli studenti negli spazi comuni, segnalando eventuali comportamenti scorretti. Essi inoltre svolgono un ruolo di maggiore controllo nei casi in cui vi sia la presenza di un numero maggiore di studenti di classi diverse, anche per evitare assembramenti degli studenti nei bagni e nei corridoi. L'accesso ai servizi è limitato ad un numero di studenti massimo che coincide con il numero di bagni presenti.

Obblighi di vigilanza

Le disposizioni del presente paragrafo tendono a ribadire il quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti per una scuola-servizio alla persona.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli studenti è un dovere primario di tutto il personale della scuola ed ha priorità rispetto ad altri obblighi di servizio. Premesso che l'ordinamento giuridico italiano fa una distinzione tra la capacità giuridica, relativa alla minore età, e la capacità di agire, relativa alla maggiore età, si considerano tutti gli studenti minori di 18 anni nello stato di incapacità legale.

I comportamenti che producono danni riguardano la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), la responsabilità extra-contrattuale (art. 2043 c.c.), la responsabilità per fatto altrui e la responsabilità oggettiva per azioni non colpose o dolose. Il Dirigente scolastico è oggetto di colpa in organizzando ed ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di

vigilanza da parte del personale della scuola, in applicazione dell'art.25 del D.Lgs. 165/01. I docenti sono oggetto di colpa in vigilando e per essi sono vigenti le disposizioni degli artt. 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Tra di essi, ad esempio, i genitori, gli insegnanti, il personale ospedaliero. "Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il personale docente rientra nella categoria dei precettori. La responsabilità viene meno se il precettore dimostra di non aver potuto impedire il fatto perché sussiste il principio dell'inversione dell'onere della prova. Quindi, i docenti devono provare di aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver messo in atto tutte le misure precauzionali ed organizzative per evitare le situazioni di pericolo. Tale responsabilità extra-contrattuale è tipica delle situazioni in cui un alunno cagiona un danno ad un altro alunno nei momenti in cui è sottoposta alla vigilanza dell'Istituzione scolastica. La responsabilità contrattuale è, invece, legata al contratto instaurato tra famiglia e scuola all'atto dell'iscrizione degli studenti. Essa è tipica delle situazioni di un danno auto-cagionato. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio in quanto solo l'amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, essa, se condannata al risarcimento, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'art. 61 della L. 312/1980.

Vi sono alcuni fattori tipici, quali l'età degli studenti, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo e le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/08, ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali, tra cui laboratori e palestre, dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

I docenti e i collaboratori scolastici devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. La figura del "preposto", indicato nell'art. 19 del D.Lgs.81/2008, è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.

È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più studenti, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli studenti, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare i collaboratori del Dirigente scolastico al termine dell'ora di lezione. I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli studenti a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente. Quindi, i docenti per ragioni di servizio indifferibili o per esigenze personali urgenti, possono temporaneamente affidare la classe ai collaboratori scolastici, i quali sono tenuti alla vigilanza. L'affidamento della classe, in tutti i casi, è solo momentaneo e può protrarsi al

massimo per circa 10/15 minuti. Decorso tale termine i collaboratori possono avvisare i responsabili di plesso per l'assegnazione di eventuali disposizioni.

I cambi dei docenti nelle classi devono avvenire senza ingiustificati ritardi per meglio gestire la vigilanza in queste fasi, con l'ausilio dei collaboratori scolastici che devono vigilare le classi nel breve tempo necessario per lo spostamento dei docenti. I collaboratori scolastici dovranno essere reperibili all'interno degli edifici e dovranno anche ricevere l'utenza esterna ed impedirne l'accesso se non autorizzata. I collaboratori scolastici non potranno allontanarsi senza autorizzazione dal posto di lavoro. Durante la ricreazione i docenti vigilano nelle classi. Tale momento fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. La vigilanza delle aree comuni è sottoposta a docenti e collaboratori scolastici.

Ai sensi del CCNL i docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima delle lezioni. I docenti che richiedono giorni e/o ore di permesso devono comunicarlo a scuola con un preavviso di almeno 3 giorni, al fine di consentire un'adeguata sostituzione. Fanno eccezione solo i giorni richiesti per malattia e per i casi urgenti, i quali devono comunque essere comunicati almeno 15 minuti prima dell'avvio delle lezioni contattando direttamente la segreteria amministrativa ed i responsabili di plesso.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Domenico De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93